

COMUNE DI CERANOVA

TITOLO 01 - PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - RUOLO E ATTRIBUZIONI DEL COMUNE.

01. IL COMUNE DI CERANOVA E', A NORMA DEGLI ARTT. 05 E 128 DELLA COSTITUZIONE, ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E PARTECIPA, QUALE ARTICOLAZIONE DEMOCRATICA DELLA REPUBBLICA, ALL' ATTUAZIONE DEI COMPITI A QUESTA ASSEGNATI DALLA COSTITUZIONE, ANCHE PROMUOVENDO UN PIU' ATTIVO ESERCIZIO DELLA SOVRANITA' POPOLARE.

02. IL COMUNE ESPRIME, CON AUTONOMIA DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO E SECONDO I PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE, IL COMPLESSO DEGLI INTERESSI CHE LA COLLETTIVITA' LOCALE VA INDIVIDUANDO E DETERMINA IN RELAZIONE AD ESSI I CONTENUTI DELLA PROPRIA AZIONE.

03. AL COMUNE SPETTA LA RESPONSABILITA' DI ASSOLVERE AL COMPLESSO DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, SALVO I COMPITI CHE LA LEGGE DEMANDA ALLO STATO, ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA.

04. IL COMUNE DETERMINA, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, LE LINEE DELLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE E, IN ATTUAZIONE DI ESSE, DISCIPLINA L' USO DEL TERRITORIO ED APPRESTA I SERVIZI RISPONDENTI AI BISOGNI SOCIALI.

ART. 02 - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

01. IL COMUNE SI ARTICOLA, SECONDO I PRINCIPI POSTI DAL PRESENTE STATUTO, IN ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE FUNZIONALI, TRA LORO COORDINATI IN MODO DA ASSICURARE IL CARATTERE DEMOCRATICO E SOCIALE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E L' EFFICIENZA, ANCHE ECONOMICA, DEI SERVIZI.

02. IL COMUNE PRIVILEGIA, NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI ED AL FINE DI UN LORO PIU' EFFICACE SVOLGIMENTO, LO SVILUPPO DI FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 03 - REGOLE DELL' AZIONE COMUNALE.

01. GLI ATTI COMUNALI ENUNCIANO L' INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' CHE NE HA DETERMINATO L' ADOZIONE, IN MODO DA RENDERE PALESI LE SCELTE POLITICHE OPERATE E FARE EMERGERE LE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE ALL' INDIVIDUAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE E GARANTISCE IL CONTROLLO SOCIALE SULLA LORO ATTUAZIONE.

03. NELLA PROPRIA AZIONE IL COMUNE APPLICA IL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI RELATIVI ATTI, CON I LIMITI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL FINE DEL RISPETTO DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DEI CITTADINI E DELLA RISERVATEZZA NECESSARIA AL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

ART. 04 - STEMMA E GONFALONE.

01. IL COMUNE E' DOTATO DI UN PROPRIO STEMMA E DI UN PROPRIO GONFALONE,

LE CUI CARATTERISTICHE SONO DEFINITE CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

02. L'USO DELLO STEMMA COMUNALE DA PARTE DI TERZI E' CONSENTITO A
NORMA DI REGOLAMENTO.

TITOLO 02 - ORDINAMENTO DEL COMUNE

ART. 05 - GLI ORGANI DEL COMUNE.

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE
ED IL SINDACO. L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO
L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO SPETTA ALTRESI' AGLI ASSESSORI
COMUNALI, IN QUANTO A CIO' DELEGATI AI SENSI DELL' ARTT. 18 ,
COMMA 02 , NONCHE' AL SEGRETARIO COMUNALE NEI CASI FISSATI DALLA LEGGE.

CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 06 - RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

01. NELLO SVOLGIMENTO DEL SUO RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
POLITICO-AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE, TRA L'ALTRO:

A) APPROVA GLI INDIRIZZI GENERALI CHE DOVRANNO ESSERE ATTUATI DALLA
GIUNTA COMUNALE E DAGLI ORGANI E SOGGETTI TRAMITE I QUALI SI
SVOLGE L'AZIONE COMUNALE;

B) ESAMINA LA RELAZIONE CHE, CON CADENZA ANNUALE LA GIUNTA COMUNALE
RASSEGNA SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

C) DEFINISCE, SE DEL CASO, TIPI DI ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER I
QUALI DEVE INTENDERSI RICHIESTO IL CONTROLLO DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08
GIUGNO 1990 , N. 142 ;

D) DISCUTE INTERPELLANZE E MOZIONI, ESPRIMENDO, SE DEL CASO, UN VOTO
SULLE STESSE.

ART. 07 - COMPETENZE DELIBERATIVE.

01. SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE LE COMPETENZE DELIBERATIVE
PREVISTE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DA EVENTUALI
FUTURE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE NE FACCIANO ESPRESSA ATTRIBUZIONE
AL CONSIGLIO, NONCHE' LE COMPETENZE DELIBERATIVE IMPUTATE AL
CONSIGLIO DA LEGGI ENTRATE IN VIGORE PRIMA DELLA EMANAZIONE DELLA
LEGGE N. 142 DEL 1990 E CHE COSTITUISCANO ESPLICAZIONE DEL RUOLO
DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. AI FINI DEL RIPARTO TRA CONSIGLIO ED ALTRI ORGANI COMUNALI DELLE
COMPETENZE DELIBERATIVE INERENTI AGLI OGGETTI DI CUI ALL'

ARTT. 32 , LETTERA

M), DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , SI INTENDONO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN
ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO GLI ACQUISTI O ALIENAZIONI
O PERMUTE IMMOBILIARI, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI IN RELAZIONE AI
QUALI SIANO STATE INDIVIDUATE IN ATTI FONDAMENTALI LE MODALITA'
DI COPERTURA DELLA EVENTUALE SPESA E SIANO STATE DEFINITE LE MODALITA'
DI SCELTA DEL CONTRAENTE, NONCHE', OVE NECESSARIO, SIANO
STATE DETERMINATE LE CARATTERISTICHE PROGETTUALI ESSENZIALI; SI
INTENDONO ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI
QUELLI CHE NON COMPORINO CONFIGURAZIONI INNOVATIVE DI POSIZIONI
GIURIDICHE NE' ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA; SI INTENDONO ATTI DI

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUELLI COMPORTANTI SPESE RICORRENTI O DI CARATTERE ECONOMALE, SECONDO QUANTO PUNTUALIZZATO NEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

03. COMPETONO AL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE E DESIGNAZIONI IN ORGANISMI ALLA CUI FORMAZIONE IL COMUNE CONCORRA E LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI, SALVO CHE LA LEGGE NON PREVEDA ALTRIMENTI.

ART. 08 - CONSIGLIERE ANZIANO.

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE ABBA RIPOSTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN SEDE DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE IN CASO DI PARITA' DI VOTI, SIA PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 09 - GRUPPI CONSILIARI.

01. TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ADERIRE AD UN GRUPPO CONSILIARE, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUL

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

02. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE FORMATO DA ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI, SALVO LA CONFLUENZA IN UN GRUPPO MISTO; SONO TUTTAVIA AMMESSI

GRUPPI DI CONSISTENZA INFERIORE, FORMATI DA CONSIGLIERI APPARTENENTI A LISTE ELETTORALI NEL CUI AMBITO RISULTINO ESSERE STATI ELETTI MENO DI QUATTRO CANDIDATI, OVVERO NEL CASO CHE IL GRUPPO CONSILIARE SUBISCA UNA RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL NUMERO MINIMO PER CESSAZIONE DI SUOI COMPONENTI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. CIASCUN GRUPPO ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CAPOGRUPPO.

ART. 10 - PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, NEL DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI DEVE INFORMARE AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI CONSILIARI, ESERCITATA MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, COMPRENSIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE;

B) LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E' ACCOMPAGNATA, SE ATTINENTE ALL'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, DAL RELATIVO TESTO, E, SE ATTINENTE ALLA DISCUSSIONE DI UNA NOZIONE, DALLA PROPOSTA CHE SI INTENDE SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

C) L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E' FORMULATO IN MODO DA GARANTIRE CHE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER IL CUI ESAME SIA STATA RICHIESTA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI VENGANO EFFETTIVAMENTE DISCUSSE ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI;

D) NELLA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO HANNO PRIORITA' GLI OGGETTI LA CUI DELIBERAZIONE SIA SOTTOPOSTA AD UN TERMINE

PERENTORIO; IN RELAZIONE AD ESSI NON E' CONSENTITA L'INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

E) LA PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE E' DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, MUNITA DEI PARERI DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA E DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA TRATTAZIONE DEL RELATIVO OGGETTO, SALVO CHE IL CONSIGLIO SIA STATO CONVOCATO D'URGENZA, NEL QUAL CASO E' SUFFICIENTE IL DEPOSITO 24 ORE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA CONSILIARE.

F) IL CONSIGLIO COMUNALE OPERA IN SESSIONE ORDINARIA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO E NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE;

G) LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO;

H) LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EFFETTUATE SEMPRE A SCRUTINIO PALESE;

I) PER LA VALIDA ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA IN PRIMA CONVOCAZIONE LA PRESENZA ALMENO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; IN SECONDA CONVOCAZIONE E' RICHIESTA LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; A TALI FINI NON SI COMPUTANO COLORO CHE DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DELIBERAZIONE;

L) LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, SEMPRE CHE A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE VOTINO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; E' RICHIESTO COMUNQUE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E DEL BILANCIO, LA CONTRAZIONE DEI MUTUI, L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E GLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE CHE IMPEGNINO IL BILANCIO PER ESERCIZI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO;

M) NEL CASO CHE LA NOMINA O DESIGNAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DI ORGANI SPETTI PARTITAMENTE, PER DISPOSTO NORMATIVO, ALLA MAGGIORANZA ED ALLE MINORANZE CONSILIARI, LE RELATIVE VOTAZIONI VENGONO EFFETTUATE SEPARATAMENTE CON LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA MAGGIORANZA E DI QUELLI COMPONENTI LE MINORANZE; A TAL FINE SI INTENDONO FAR PARTE DELLE MINORANZE QUEI CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO VOTATO A FAVORE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OVVERO, SE ASSENTI, NON ABBIANO DICHIARATO IN SUCCESSIVA SEDUTA CONSILIARE LA LORO ADESIONE E QUELLI CHE SE NE SIANO SUCCESSIVAMENTE DISSOCIATI; LE DELIBERAZIONI DI NOMINA O DESIGNAZIONE SONO ASSUNTE CON LA MAGGIORANZA DEI RISPETTIVI VOTANTI;

N) IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIDUTE DALL'ASSESSORE ANZIANO, DI CUI ALL' ARTT. 13 , COMMA 06;

O) LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, DEBBONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA AL SINDACO, PRODUCONO EFFETTO FIN DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE E NON SONO REVOCABILI; IL SINDACO PROVVEDERA' AD INFORMARE IL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA

UTILE;

P) IL SINDACO, NEL FORMULARE L'ORDINE DEL GIORNO, PUO' PREVEDERE CHE, IN RELAZIONE AD OGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI, SIA CONSENTITO A RAPPRESENTANTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI CUI ALL' ARTT. 29 O AD ESPERTI DELLA QUESTIONE TRATTATA PRENDERE LA PAROLA NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

ART. 11 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

01. I CONSIGLIERI COMUNALI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI, PREVIA INTESA CON GLI UFFICI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI ED AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE, IVI COMPRESI QUELLI RISERVATI, TEMPORANEAMENTE O IN VIA DEFINITIVA, AI SENSI DELL' ARTT. 95 , IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME O, SALVO CHE PER GLI ATTI RISERVATI, ESTRAZIONE DI COPIA, SENZA ALCUN ONERE DI RIMBORSO DEL COSTO; I CONSIGLIERI HANNO ALTRESI' DIRITTO AD OTTENERE DAGLI UFFICI DEGLI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE NONCHE' DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI COMUNALI LE INFORMAZIONI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, A CIO' ESSENDO CONDIZIONATA L'ADESIONE ALLE STRUTTURE STESSE E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO SULLE INFORMAZIONI ACQUISITE MEDIANTE ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO RISERVATEZZA.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUGLI OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' FACOLTA' DI EMENDAMENTO RIGUARDO ALLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI AL SINDACO O AGLI ASSESSORI, INDICANDONE IL DESTINATARIO, CHE DA' RISPOSTA SCRITTA; POSSONO ALTRESI' PRESENTARE INTERPELLANZE O MOZIONI, CHE VENGONO INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, SALVO CHE SIA STATA RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE.

CAPO 02 - LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI.

ART. 12 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE SPETTA L'INIZIATIVA POLITICO-AMMINISTRATIVA, NEL RISPETTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, E L'ATTUAZIONE COLLEGIALE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA EMANA DIRETTIVE A SPECIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONSILIARI.

03. LA GIUNTA ASSUME, AI SENSI DELL' ARTT. 35 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESI QUELLI INERENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI IN ECONOMIA, NON RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE O NON ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ESERCITA L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE; E' SEMPRE RISERVATA ALLA GIUNTA L'INIZIATIVA, ANCHE SULLA BASE DI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE PROPOSTE INERENTI AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT.

32 , LETTERA B), LEGGE N. 142 DEL 1990 ED ALLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLA ASSUNZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

05. CON CADENZA ANNUALE E, COMUNQUE, QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, LA GIUNTA COMUNALE RASSEGNA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA, PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 06 , LETTERA B).

ART. 13 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI QUALI COMPONENTI A TUTTI GLI EFFETTI DELLA GIUNTA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; IL LORO CURRICULUM VITAE DEVE ESSERE ALLEGATO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DEVE ESSERE LETTO IN CONSIGLIO COMUNALE NEL CORSO DELLA

DISCUSSIONE DI QUESTO.

03. PRIORITARIAMENTE ALLA VOTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI, IL CONSIGLIO DELIBERA SULLA INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO AI CANDIDATI ALLA CARICA ASSESSORILE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; QUALORA VENGA DELIBERATA LA SUSSISTENZA DI TALI CONDIZIONI, LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE AGGIORNATA DI CINQUE GIORNI PER L'INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CON I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA ASSESSORILE SOSTITUTIVI DI QUELLI DICHIARATI INELEGGIBILI O INCOMPATIBILI.

04. QUALORA SOPRAVVENGANO IN CAPO AGLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA DECADENZA DELLA CARICA ASSESSORILE.

05. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PRENDONO PARTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA PERALTRO CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DEL NUMERO LEGALE, PARTECIPANDO ALLA DISCUSSIONE IN RELAZIONE A QUALUNQUE OGGETTO TRATTATO, CON FACOLTA' DI PROPORRE EMENDAMENTI, MA

SENZA ESPRIMERE VOTO.

06. IN RELAZIONE AI CASI IN CUI RILEVI L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI, QUESTA VIENE DETERMINATA SECONDO L'ORDINE PROGRESSIVO DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 14 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE SI EFFETTUA SECONDO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 . I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E DEVONO CONTENERE L'ADESIONE DEI CANDIDATI.

ART. 15 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

01. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VIENE PRESENTATA ED APPROVATA

SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 . ESSA VA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE; IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO DEVE, ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO, PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A CINQUE GIORNI E NON SUCCESSIVA A DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE, IL SEGRETARIO NE AVVERTE IL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE LA DISPONE IMMEDIATAMENTE IN VIA SOSTITUTIVA. NEL CASO CHE NEPPURE IL CONSIGLIERE ANZIANO PROVVEDA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL PREFETTO E ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

03. NEL CASO CHE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VENGA RESPINTA, NON PUO' ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA MOZIONE SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO SEI MESI DALLA REIEZIONE DELLA PRECEDENTE, A MENO CHE NON SIA SOTTOSCRITTA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 16 - DECADENZA DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI; DECADE INOLTRE NEL CASO CHE IL SINDACO

VENGA RIMOSSO AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 O CESSI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; DECADE ALTRESI' NEL CASO CHE OLTRE META' DEGLI ASSESSORI CESSI COMUNQUE DALLA CARICA.

02. LE DIMISSIONI VANNO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ED IL SEGRETARIO COMUNALE NE AVVERTE IMMEDIATAMENTE I CAPIGRUPPO CONSILIARI, NONCHE' IL SINDACO NEL CASO DI DIMISSIONI DI ASSESSORI; IL SINDACO, CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, O APPENA RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DAL SEGRETARIO COMUNALE DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, ENTRO DIECI GIORNI DALLE DIMISSIONI CHE HANNO PROVOCATO LA DECADENZA DELLA GIUNTA. NEL CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SI APPLICANO LE SECONDA E TERZA PARTE DELL' ARTT. 15 , COMMA 02 .

03. ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO NEL CASO CHE LA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE SIA DETERMINATA DALLA RIMOZIONE DEL SINDACO O DALLA SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. IL PROCEDIMENTO DI ELEZIONE SI SVOLGE SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT. 14 .

05. LA DECADENZA DELLA GIUNTA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA; PERALTRO, QUALORA ESSA SI SIA VERIFICATA PER CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, LE COMPETENZE GIUNTALI SONO ESERCITATE, NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ALL'UNANIMITA', DAL COLLEGIO DEI COMPONENTI SUPERSTITI, PRESCINDENDO DAL NUMERO DI COMPONENTI ORDINARIAMENTE RICHIESTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

COMUNALE A NORMA DELL' ARTT. 16 .

06. NEL CASO DI SOSPENSIONE O RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, LE COMPETENZE SINDACALI SONO SVOLTE DALL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 17 - PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, NEL DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE, SI DEVE INFORMARE AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) LA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E LA DETERMINAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO, DEFINITO DAL SINDACO TENENDO ANCHE CONTO DELLE INDICAZIONI DEGLI ASSESSORI, NON RICHIEDONO SPECIFICHE FORMALITA';
- B) L' INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA DEVE ESSERE ESERCITATA;
- C) LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E VI DEVE PARTECIPARE, AI FINI DELLA LORO VALIDITA', ALMENO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI;
- D) LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO ASSUNTE VALIDAMENTE QUANDO SI PRONUNCI FAVOREVOLMENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IL VOTO VIENE ESPRESSO IN FORMA SEMPRE PALESE;
- E) IN MANCANZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIDUTA DAL VICESINDACO E, IN MANCANZA DI QUESTO, DALL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 18 - RUOLO E COMPETENZE DEGLI ASSESSORI.

01. GLI ASSESSORI CONCORRONO COLLEGIALMENTE ALL' INIZIATIVA POLITICO AMMINISTRATIVA ED ALL' ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SONO DI NORMA PREPOSTI, SU DELEGA E PER DECRETO DEL SINDACO, ALLA CURA DI SETTORI ORGANICI DELL' ATTIVITA' COMUNALE, FERMA RESTANDO LA SOVRINTENDENZA GENERALE DEL SINDACO SULL' ANDAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI AL FINE DI GARANTIRE L' UNITARIETA' DELL' AZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO, NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE SPETTANTIGLI QUALE ORGANO DEL COMUNE, DELEGA ALTRESI', CON PROPRIO DECRETO, I SINGOLI ASSESSORI ALL' EMANAZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L' AMMINISTRAZIONE VERSO L' ESTERNO INERENTI AI SETTORI ORGANICI DI ATTIVITA' AFFIDATI ALLA LORO CURA, DANDONE COMUNICAZIONE ALL' ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO E PREFETTO.

03. LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE DELEGATE DAL SINDACO AI SINGOLI ASSESSORI A NORMA DEI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 POSSONO ESSERE DA LUI REVOCATE ED EVENTUALMENTE DEMANDATE AD ALTRI ASSESSORI; IL SINDACO PUO' ANCHE MODIFICARE L' ORIGINARIO RIPARTO DELLE DELEGHE FRA GLI ASSESSORI.

ART. 19 - REVOCA DI ASSESSORI.

01. I SINGOLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO; LA PROPOSTA E' DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E IL SEGRETARIO COMUNALE NE AVVERTE IMMEDIATAMENTE I CAPIGRUPPO CONSILIARI; LA PROPOSTA ENUNCIA LE RAGIONI DI MERITO POLITICO-AMMINISTRATIVO POSTE A SUO FONDAMENTO NONCHE'

L'INDICAZIONE DEL SOSTITUTO; SE QUESTI NON APPARTIENE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA PROPOSTA DEVE ESSERE ALLEGATO IL SUO CURRICULUM VITAE AI SENSI DELL' ARTT. 13 , COMMA 02 .

02. CONTESTUALMENTE IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA; IL CONSIGLIO DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNITAMENTE SULLA REVOCA E SULLA SOSTITUZIONE.

03. IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DEL SINDACO NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

04. QUALORA, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE DI UN ASSESSORE, VENGA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATA AI CONSIGLIERI L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E LA DISCUSSIONE E VOTAZIONE SULLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ACQUISISCE PRECEDENZA.

05. LA PROPOSTA DI REVOCA DELL'ASSESSORE COMPORTA L'AUTOMATICA REVOCA DELLE DELEGHE EVENTUALMENTE CONFERITEGLI DAL SINDACO AI SENSI

DELL' ARTT. 18 , COMMI 01 E 02 ; L'ASSESSORE REVOCATO CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DALLA DATA IN CUI DIVENTA EFFICACE LA DELIBERA DI SOSTITUZIONE.

ART. 20 - DIMISSIONI DI ASSESSORI E ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

01. LE DIMISSIONI DI ASSESSORI SONO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DELLE STESSE IL SEGRETARIO COMUNALE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO DEVE, ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE E DEVE CONTESTUALMENTE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALL'ORDINE DEL GIORNO

LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE DIMISSIONARIO, ENTRO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA; IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. SI APPLICANO I COMMI 03 , 04 E 05 DELL' ARTT. 19 .

03. QUALORA LA PROPOSTA NON VENGA APPROVATA, IL SINDACO CONFERMA O MODIFICA LA PRECEDENTE PROPOSTA E CONVOCA UNA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRECEDENTE SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO PER OGNI ALTRA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE, FERMO RESTANDO CHE L'ASSESSORE CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

CAPO 03 - IL SINDACO.

ART. 21 - RUOLO DEL SINDACO.

01. IL SINDACO RAPPRESENTA ISTITUZIONALMENTE E LEGALMENTE IL COMUNE; E' RESPONSABILE VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DA QUESTO DEFINITI; GARANTISCE

L'UNITARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE
COORDINANDO L'OPERATO DEGLI ASSESSORI DA LUI PREPOSTI ALLA CURA DI
SETTORI ORGANICI DI ATTIVITA' E PROVVEDENDO ALLA SOVRINTENDENZA
GENERALE SULL'ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.

ART. 22 - COMPETENZE DEL SINDACO.

01. SPETTA AL SINDACO L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI CUI LE LEGGI GLI
ATTRIBUISCANO LA COMPETENZA.

02. COMPETE COMUNQUE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI
COMUNALI:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI,
FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO;

B) EMANARE I PROVVEDIMENTI INERENTI AD ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE,
LICENZA, CONCESSIONE, NULLA OSTA CHE LA LEGGE NON RISERVI
EVENTUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE;

C) EMANARE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI, INTERDITTIVI E SANZIONATORI;

D) EMANARE I PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO;

E) EMANARE I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;

F) EMANARE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, I PROVVEDIMENTI DI
GESTIONE DEL PERSONALE COMPORTANTI VALUTAZIONI DISCREZIONALI, CON
ESCLUSIONE COMUNQUE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI REGOLAMENTI DI
RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DI LAVORO;

G) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PER LE
QUALI NON SIA RICHIESTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI
DISCIPLINA;

H) EMANARE LE ORDINANZE NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E
REGOLAMENTI;

I) EMANARE GLI ATTI INERENTI ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONFORMITA' AI CRITERI
PRESTABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

L) STIPULARE I CONTRATTI QUALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
NELL'INTERESSE DELLO STESSO;

M) PROVVEDERE ALTRESI' ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PREVISTI DALL'
ARTT. 32 LETTERA N) DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 QUANDO IL
CONSIGLIO NON DELIBERI NEI TERMINI, A TAL FINE, IL SINDACO, SENTITI I
CAPIGRUPPO, DISPONE CON PROPRIO DECRETO LE NOMINE CON IL
RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE, OVE IL SINDACO NON PROVVEDA
ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DI 15 GIORNI IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNICA, SENZA INDUGIO, ALL'ORGANO DI CONTROLLO, L'OMMISSIONE DELLE
NOMINE O L'ELENCO DELLE CARICHE DA RICOPRIRE AI FINI DEGLI
ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . LE
DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO QUALORA
STATUTI ATTRIBUISCANO AD ALTRI ORGANI IL POTERE DI NOMINA IN VIA
SOSTITUTIVA.

ART. 23 - VICESINDACO.

01. IL SINDACO, CON PROPRIO DECRETO NOMINA, ANTECEDENTE ALLA PRIMA
RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, IL VICESINDACO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE

DELL'AVVENUTA NOMINA AL PREFETTO ED ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

03. FERMO IL DISPOSTO DELL' ARTT. 16 , COMMA 06 , IL VICESINDACO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO ED EMANA GLI ATTI DI SUA COMPETENZA, COMPRESI QUELLI SPETTANTI AL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.

05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICESINDACO LE COMPETENZE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DALL' ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 04 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 24 - RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

01. IL RUOLO E LE ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO RISERVATE ALLA LEGGE. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE:

- A) PONE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E GESTIONE AMMINISTRATIVA SANCITA DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;
- B) DIRIGE E COORDINA, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE E NE ORGANIZZA L'ATTIVITA' SULLA BASE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI AL FINE DI REALIZZARE GLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI PREFISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- C) ESERCITA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA, IMPULSO E ASSISTENZA DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI.

ART. 25 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

01. SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE L'EMANAZIONE DEGLI ATTI PER I QUALI LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA COMPETENZA. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE:

- A) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE CURA LA VERBALIZZAZIONE E SOTTOSCRIVE LE DELIBERAZIONI UNITAMENTE AL PRESIDENTE;
- B) CURA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI NONCHE' LA LORO TRASMISSIONE AL CONTROLLO NE ATTESTA L'ESECUTIVITA';
- C) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI.
- D) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE.
- E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;
- F) EMANA I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE NON COMPORTINO VALUTAZIONI DISCREZIONALI, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI REGOLAMENTI DI RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DI LAVORO.
- G) LIQUIDA LE SPESE GIA' SPECIFICAMENTE IMPEGNATE, NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO, NONCHE' ORDINA IL PAGAMENTO DI SPESE IMPEGNATE IN BASE A LEGGE, CONTRATTO O SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO;
- H) EMANA I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.
- I) EMANA GLI ATTI RELATIVI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ECONOMALI;

- L) EMETTE LE CERTIFICAZIONI E LE ATTESTAZIONI.
- M) EMANA GLI ATTI DI MERA ESECUZIONE DEGLI ATTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI;
- N) ATTUA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

TITOLO 03 - LA PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - PRINCIPI GENERALI

ART. 26 - PRINCIPI.

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEGLI ARTICOLI SEGUENTI.

ART. 27 - STRUMENTI.

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI REALIZZARE IL CONTROLLO SOCIALE SU DI ESSA, IL COMUNE:

- A) ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' COMUNALE;
- B) ATTUA I PRINCIPI SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI SINGOLI CITTADINI E DEI GRUPPI AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- C) VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO COMUNALE;
- D) ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ANCHE ATTRAVERSO ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;

CAPO 02 - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

ART. 28 - LIBERE ASSOCIAZIONI.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERINO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'AZIONE COMUNALE E, PARTICOLARMENTE, VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. SI INTENDONO PER LIBERE ASSOCIAZIONI QUELLE FORME ASSOCIATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE OPERINO NEL TERRITORIO COMUNALE PERSEGUENDO ISTITUZIONALMENTE SCOPI DI INTERESSE COLLETTIVO.

ART. 29 - REQUISITI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI.

01. AL FINE DI ATTUARE GLI OBIETTIVI RICHIAMATI NELL'ARTT. 28, IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHIESTO E OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO, CONSERVATO E AGGIORNATO. IN TALE ELENCO HANNO TITOLO DI ESSERE ISCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE SIANO ORGANIZZATE AL LORO INTERNO SU BASE DEMOCRATICA, OPERINO ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE E PERSEGUANO

SCOPI DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COLLETTIVITA' LOCALE.

02. AI FINI DELL'ISCRIZIONE LE FORME ASSOCIATIVE DEVONO DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI SUDDETTI REQUISITI.

03. LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI E QUELLE IMPRENDITORIALI SONO EQUIPARATE DI DIRITTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO.

ART. 30 - RAPPORTI CON IL COMUNE.

01. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO E QUELLE EQUIPARATE A NORMA DELL' ARTT. 29 , COMMA 03 , POSSONO NELL' AMBITO DEL RISPETTIVO SCOPO SOCIALE:

A) AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA O AL SINDACO, PER L' ADOZIONE DI ATTI O PER L' ASSUNZIONE DI INIZIATIVE SPETTANTI A TALI ORGANI, CON LE MODALITA' E GLI EFFETTI PREVISTI DALL' ARTT. 41 E SEGUENTI;

B) ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DALL' ARTT. 94 .

02. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO E QUELLE EQUIPARATE POSSONO CHIEDERE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE INERENTI AL PROPRIO SCOPO SOCIALE, CHE PROPRI RAPPRESENTANTI SI INCONTRINO CON IL SINDACO O CON LA GIUNTA PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PUNTO DI VISTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE COMUNALI.

ART. 31 - ALTRE FORME ASSOCIATIVE.

01. LE FORME ASSOCIATIVE NON ISCRITTE NELL'ELENCO POSSONO RIVOLGERE ISTANZE AI SENSI DELL' ARTT. 42 .

ART. 32 - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, E IN PARTICOLARE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SERVIZI D'INTERESSE COLLETTIVO.

CAPO 03 - LE FRAZIONI.

ART. 33 - PARTECIPAZIONE DELLE FRAZIONI.

01. LA PARTECIPAZIONE A LIVELLO FRAZIONALE SI ATTUA MEDIANTE CONSULTAZIONI ED ASSEMBLEE DEI RESIDENTI NELLE FRAZIONI.

CAPO 04 - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI.

ART. 34 - CONSULTAZIONI.

01. IL SINDACO, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, ASSUNTA ANCHE IN BASE A RICHIESTA DI CITTADINI, INDICE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE, CONVOCANDO L' ASSEMBLEA DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PER L' ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI ALL' ADOZIONE I ABRGAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O PER L' ESAME DI INTERVENTI DA ATTUARE.

ART. 35 - MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE.

01. IL SINDACO CONVOCA L' ASSEMBLEA DEI CITTADINI MEDIANTE AVVISO, DA AFFIGGERSI NEI LUOGHI PUBBLICI, NEL QUALE SONO INDICATI L' ORA E IL LUOGO DELLA RIUNIONE E GLI OGGETTI DA ESAMINARE NELL' ASSEMBLEA.

ART. 36 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA.

01. ALL'ASSEMBLEA POSSONO PARTECIPARE ATTIVAMENTE SOLO I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA'; NON SONO AMMESSE DELEGHE.

02. IL SINDACO, ANCHE ATTRAVERSO PROPRI INCARICATI, PUO' RICHIEDERE A CHI PARTECIPI ALL'ASSEMBLEA DI DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA 01 .

03. LE PERSONE CHE NON SIANO NEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL COMMA 01 POSSONO SOLO ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, SENZA PRENDERE LA PAROLA E SENZA ESPRIMERE VOTO.

04. IL SINDACO PUO' INVITARE TECNICI O ALTRE PERSONE QUALIFICATE A RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AGLI OGGETTI DELLA CONVOCAZIONE.

05. IL SINDACO PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED ESERCITA I RELATIVI POTERI DI POLIZIA, ANCHE ATTRAVERSO IL PERSONALE DI VIGILANZA MUNICIPALE, NOMINA UN SEGRETARIO CHE PROVVEDE A REDIGERE UN VERBALE SINTETICO DELL'ASSEMBLEA.

ART. 37 - DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

01. NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA POSSONO ESSERE DISCUSSE SOLO PROPOSTE E QUESTIONI INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 35 .

02. L'ASSEMBLEA PUO' VOTARE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOLO SE RISULTI PRESENTE ALMENO UN NUMERO DI CITTADINI, IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI ALL' ARTT. 36 , COMMA 01 .

03. L'ASSEMBLEA ASSUME LE SUE DETERMINAZIONI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

ART. 38 - EFFETTI DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA.

01. LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA NON HANNO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. TUTTAVIA, NEL CASO CHE L'ASSEMBLEA ABBA ACCOLTO UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SINDACO E' TENUTO A PORLA IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE O IN GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 39 - ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE DI CITTADINI.

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IN QUANTO APPLICABILI, VALGONO ANCHE NEL CASO DI ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE PARTICOLARI DI CITTADINI.

02. TALI ASSEMBLEE POSSONO ESSERE INDETTE DAL SINDACO SOLO PER L'ESAME DI QUESTIONI O DI PROPOSTE CHE RIGUARDINO IN MODO PARTICOLARE LE CATEGORIE CONSULTATE.

ART. 40 - ALTRE CONSULTAZIONI.

01. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE POSSONO DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI PER ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE SU ATTI O INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

02. TALI CONSULTAZIONI SI SVOLGONO NELLA FORMA DI SONDAGGI, RACCOLTE DI FIRME ED ALTRE MODALITA' ANALOGHE. NEL CASO DI CONSULTAZIONI SU QUESTIONI RELATIVE A SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE ESTESA, OLTRE CHE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, AGLI ALTRI UTENTI DEL SERVIZIO.

03. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI E, IN GENERALE, LA LORO DISCIPLINA SONO DETTATE CON REGOLAMENTO.

04. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

CAPO 05 - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 41 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

01. GLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO, CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI COMPETENTI.

ART. 42 - ISTANZE.

01. LE ISTANZE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE VOLTE A SOLLECITARE, NELL'INTERESSE COLLETTIVO, IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE SULL'ISTANZA ENTRO 30 GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 43 - PETIZIONI.

01. LE PETIZIONI CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI ELETTORI DEL COMUNE PARI AD ALMENO IL 03% , DIRETTE A PORRE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA.

02. IL SINDACO E' TENUTO A PORRE IN DISCUSSIONE LE PETIZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44 - PROPOSTE.

01. LE PROPOSTE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI ELETTORI DEL COMUNE PARI AD ALMENO IL 05% , PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE, COMPENSIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, RISPONDENTE AD UN INTERESSE COLLETTIVO.

02. IL SINDACO CURA CHE SIANO ACQUISITI SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA MEDESIMA LEGGE E PONE IN DISCUSSIONE LA PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE O IN GIUNTA COMUNALE.

ART. 45 - DISPOSIZIONI COMUNI.

01. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE DAGLI ORGANI COMUNALI

IN ESITO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE IL SINDACO DA' NOTIZIA PER ISCRITTO AL PRIMO SOTTOSCRITTORE.

ART. 46 - DIRITTO GENERALE D'ISTANZA.

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI E' DETTATA CON PIENA SALVEZZA DEL DIRITTO GENERALE D'ISTANZA RICONOSCIUTO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DALLE LEGGI VIGENTI.

TITOLO 04 - ORGANIZZAZIONE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

ART. 47 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ORGANIZZAZIONE E PER IL RELATIVO REGOLAMENTO.

01. IL COMUNE ORGANIZZA LE PROPRIE STRUTTURE FUNZIONALI ISPIRANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) LE STRUTTURE FUNZIONALI SI ARTICOLANO NELLA SEGRETERIA COMUNALE, CHE DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI APPARATI, ED IN UFFICI CHE TRATTANO PROBLEMATICHE DI NATURA SIMILARE PER COMPARTI DI AMMINISTRAZIONE, POTENDO ESSERE ISTITUITI, A SECONDA DELLA COMPLESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE, SERVIZI CHE RAGGRUPPANO PIU' UFFICI;

B) LE STRUTTURE FUNZIONALI TRATTANO PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA NORMALE GESTIONE DELLE FUNZIONI DELL'ENTE, ALL'ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PIANI O PROGRAMMI E PROGETTI; IN RELAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI TALI ATTI POSSONO ESSERE COSTITUITE APPOSITE STRUTTURE, ANCHE UTILIZZANDO COMPETENZE ESTERNE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VA IMPRONTATA ALLA MASSIMA COMPATTEZZA IN RELAZIONE ALL'OMOGENEITA' E COMPLEMENTARIETA' DELLE MATERIE DA TRATTARE;

D) I MODULI ORGANIZZATIVI SI CARATTERIZZANO PER LA PIU' AMPIA SNELLEZZA, FUNZIONALITA' E FLESSIBILITA';

E) LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE IN MODO DA ASSICURARE L'AUTONOMIA OPERATIVA DELLE STESSE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI COMPETENTI E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOVRAORDINAZIONE ED INTEGRAZIONE;

F) LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE IN MODO DA VERIFICARE L'ECONOMICITA' DELLA LORO AZIONE, IL RISPETTO DEI TEMPI PREFISSATI ED I RISULTATI CONSEGUITI;

G) I COMPITI DELLE SINGOLE STRUTTURE FUNZIONALI SONO INDIVIDUATI IN RELAZIONE A COMPLESSI DI FUNZIONI DELL'ENTE.

02. FERMA RESTANDO LA POTESTA' ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CUI AL PRESENTE STATUTO ED AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 01 DEVE ESSERE RESA COERENTE CON GLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO.

03. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CURANO L'ELABORAZIONE, L'ISTRUTTORIA, LA FORMAZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI DI SPETTANZA DELL'ENTE, NELL'OSSERVANZA DEGLI OBIETTIVI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

ART. 48 - RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI GOVERNO E L'APPARATO AMMINISTRATIVO.

01. LE STRUTTURE FUNZIONALI DEL COMUNE OPERANO, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E LA LORO ATTIVITA' E' SOTTOPOSTA A FORME DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEI MEDESIMI.

02. IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DETERMINARE INDIRIZZI DI ORDINE GENERALE O RIFERITI A SINGOLI AMBITI DI ATTIVITA' RIVOLTI ALLA GIUNTA; QUESTA COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO E SULLA BASE DELLE SUE DETERMINAZIONI IL SINDACO O, CON RIFERIMENTO AD AMBITI SPECIFICI, L'ASSESSORE DELEGATO IMPARTISCONO AL SEGRETARIO LE DIRETTIVE DEL CASO. GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DEVONO COMUNQUE RISPETTARE L'AUTONOMIA TECNICA E LA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE, IL QUALE, NEL CASO IN CUI RITENGA ILLEGITTIME LE DIRETTIVE, OVVERO LESIVE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , PUO' MOTIVATAMENTE RICHIEDERE LA LORO CONFERMA PER ISCRITTO.

03. L'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE FUNZIONALI E' SOTTOPOSTA A FORME DI VIGILANZA ED A RISCONTRI DI EFFICIENZA EDI ECONOMICITA' GESTIONALE A CURA DELLA GIUNTA COMUNALE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELL'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI RENDIMENTO.

04. IL SINDACO COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE E VIGILA SULLA LORO APPLICAZIONE.

ART. 49 - RAPPORTI TRA LE STRUTTURE FUNZIONALI.

01. LE STRUTTURE FUNZIONALI SONO ORGANIZZATE SECONDO IL PRINCIPIO DI SOVRAORDINAZIONE ED INTEGRAZIONE, ESSENDO PREPOSTA AL COMPLESSO DEGLI APPARATI LA SEGRETERIA COMUNALE.

02. IN PARTICOLARE LA SEGRETERIA DIRIGE L'ATTIVITA' DEGLI APPARATI, DISTRIBUISCE I CARICHI DI LAVORO, COORDINA LO SVOLGIMENTO DELLO STESSO E VIGILA SUL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE. LA SEGRETERIA ELABORA INDICATORI DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEGLI APPARATI, UTILI ANCHE PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI RENDIMENTO.

03. PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI POSSONO ESSERE COSTITUITE, ANCHE CON RICORSO A PERSONE ESTERNE, STRUTTURE FUNZIONALI CON OPERATIVITA' A TERMINE, DIPENDENTI DIRETTAMENTE DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

04. LA SEGRETERIA PROVVEDE ALLE DETERMINAZIONI INERENTI ALLA MOBILITA' TRA UFFICI E, SE ISTITUITI, TRA SERVIZI, RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI E PUO' AVOCARE A SE', IN CASO DI RITARDAI OD OMISSIONI, LA DELIBERAZIONE DI QUESTIONI DETERMINATE.

ART. 50 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

01. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DETERMINA, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO E ALLE LEGGI E TENUTO CONTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO, I MODULI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE, I COMPITI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, I MECCANISMI DEL LORO FUNZIONAMENTO E CORRELAZIONE, ED I RISCONTRI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E' ELABORATO DALLA SEGRETERIA

COMUNALE, SECONDO GLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE.

CAPO 02 - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

ART. 51 - PRINCIPI INFORMATIVI PER IL REGOLAMENTO ORGANICO.

01. IL COMUNE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA ED AGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO PER IL COMPARTO, ISPIRANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE, AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 52 E 53 , SONO CARATTERIZZATE DAL PUBBLICO CONCORSO, INTESO A VALUTARE LE ATTITUDINI E LA PREPARAZIONE TECNICA DEI CANDIDATI; LE COMMISSIONI GIUDICATRICI SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E SONO COMPOSTE IN PREVALENZA DA TECNICI DI PROVATA CAPACITA' ED ESPERIENZA E DI CONGRUO LIVELLO CULTURALE;
- B) PER LA COPERTURA DI POSIZIONI FUNZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI COMPORTANTI L'ESERCIZIO DI MANSIONI SEMPLICI, LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO FINO ALLA QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE AVVENGONO CON IL RICORSO AL COLLOCAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 28 MARZO 1987 , N. 56 E/O SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;
- C) LE PROVE SCRITTE SONO, DI NORMA, COSTITUITE DA TESTS A VALUTAZIONE OBIETTIVA;
- D) LA DISCIPLINA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI DIPENDENTI E' DETERMINATA, NEI LIMITI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN MODO DA GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA', LA CHIARA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' E LA POSSIBILITA' DI VERIFICA DELL'ATTIVITA';
- E) LA INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI, DEI RESPONSABILI DI UFFICI E, SE ISTITUITI, DI SERVIZI, E' OPERATA IN MODO DA ASSICURARE UNA CHIARA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA';
- F) LA DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E LA DOTAZIONE DELLE QUALIFICHE E DEI PROFILI E' FISSATA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' E DI ECONOMICITA' DEGLI APPARATI.

ART. 52 - CONTRATTI A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO.

01. PER LA COPERTURA DI POSTI DI ORGANICO SCOPERTI COMPORTANTI PECULIARI CAPACITA' PROFESSIONALI O SPECIALIZZAZIONI, IL COMUNE PUO' PROVVEDERE MEDIANTE CONTRATTI A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO, NEL CASO IN CUI RISCONTRI L'IMPOSSIBILITA' O COMUNQUE LA DIFFICOLTA' A REPERIRE TALI FIGURE PROFESSIONALI ATTRAVERSO NORMALE RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.

02. I CONTRATTI A TERMINE NON POSSONO AVERE DURATA SUPERIORE ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SONO RINNOVABILI PER UNA SOLA VOLTA; QUELLI DI DIRITTO PUBBLICO SONO DISCIPLINATI SECONDO I PRINCIPI DEL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE, QUELLI DI DIRITTO PRIVATO SECONDO LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO COMUNE, IN BASE AD ACCORDI INTERCORSI TRA LE PARTI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO ED ASSUNTO L'AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE, DELIBERA IL RICORSO A TALI CONTRATTI, LA LORO TIPOLOGIA, IL POSTO DI ORGANICO DA COPRIRE, NONCHE' LE

CARATTERISTICHE DI PROFESSIONALITA' E SPECIALIZZAZIONE NECESSARIE, O GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI, E LO SCHEMA DI DISCIPLINARE. DI TALE DELIBERA E' DATO AVVISO PER ESTRATTO ALMENO SU DI UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE CON L'INVITO A PRESENTARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI IDONEI CURRICULA VITAE. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA, PREVIO ESAME COMPARATIVO DEI CURRICULA, IL SOGGETTO CON CUI STIPULARE IL CONTRATTO.

ART. 53 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA.

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTENUTO PROFESSIONALE O DI PECULIARE QUALIFICAZIONE OVVERO IN CASI DI PARTICOLARE NECESSITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 , 2229 E SEGUENTI DEL CODICE

CIVILE.

02. TALI CONTRATTI DEVONO CONNETTERSI ALLO SVOLGIMENTO DI UNA SPECIFICA ED INDIVIDUATA ATTIVITA', ESSERE LIMITATI NEL TEMPO.

03. I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO STIPULATI PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA.

ART. 54 - REGOLAMENTO ORGANICO E PIANTA ORGANICA.

01. LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI ATTINENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTI ALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE N. 93 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E' CONTENUTA, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 08 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE, CUI E' ALLEGATA LA PIANTA ORGANICA.

CAPO 03 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 55 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI.

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI RESI ALLA COLLETTIVITA' SECONDO IL CRITERIO DI CONGRUENZA TRA LA NATURA DEL SERVIZIO E LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DA UN LATO E LA FORMA ORGANIZZATORIA DALL' ALTRO, E SECONDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

ART. 56 - GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI.

01. SONO GESTITI IN ECONOMIA I SERVIZI PUBBLICI NON COMPORTANTI UN'ORGANIZZAZIONE COMPLESSA E NON AVENTI, PER LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE, NECESSITA' DI UTILIZZO DI MODULI PRODUTTIVI.

02. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' OPERATA SECONDO LE DISCIPLINE PROPRIE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COMUNE E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE.

ART. 57 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI.

01. I SERVIZI PUBBLICI CHE, PER LORO NATURA E PER LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI, NON RICHIEDANO IN MODO PERIODICO L'EMANAZIONE DI INDIRIZZI E DIRETTIVE DA PARTE DEL COMUNE E CHE, AL CONTEMPO, RICHIEDANO UN'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E I MODULI DELL'AZIONE PROPRI

DEI SOGGETTI DI DIRITTO COMUNE POSSONO ESSERE GESTITI MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI.

02. LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO, SALVE RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI SPECIALI, E' OPERATA PREVIO CONFRONTO COMPARATIVO TRA PIU' INTERESSATI, I QUALI, ALL'UOPO INVITATI, PRESENTANO UN PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. NELL'ATTO DI CONCESSIONE E' PREVISTO CHE I CONSIGLIERI COMUNALI ABBIANO TITOLO AD OTTENERE DAL CONCESSIONARIO LE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO EROGATO, UTILI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO.

04. OVE ECONOMIE DI SCALA LO RENDANO OPPORTUNO, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 AL FINE DI AFFIDARE CONGIUNTAMENTE CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI A TERZI.

ART. 58 - AZIENDE CONSORTILI.

01. IL COMUNE AFFIDA A CONSORZI CON LA PROVINCIA E CON ALTRI COMUNI LA GESTIONE, IN FORMA AZIENDALE, DEI SERVIZI PUBBLICI CHE RICHIEDANO, PER LA NATURA DEL SERVIZIO E LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE, UN'ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE CONNESSA A SIGNIFICATIVE E PERMANENTI INTERRELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE.

ART. 59 - CRITERI PER L'ADESIONE A CONSORZI.

01. AI FINI DELLA SUA ADESIONE A UN CONSORZIO, IL COMUNE VERIFICA CHE LA DISCIPLINA ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO SIA CONFORME AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSORTILE SI INFORMI AI CRITERI CORRETTA GESTIONE AZIENDALE E DELLA EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, SIA PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE COMPLESSIVA, SIA PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DI OGNI SINGOLO SERVIZIO.

B) I RAPPORTI FINANZIARI FRA IL CONSORZIO E GLI ENTI CONSORZIATI SIANO ADEGUATI AI CRITERI INDICATI NELL' ARTT. 60, COMMA 02 ;

C) SIA GARANTITA AL COMUNE UN'IDONEA FORMA DI PUBBLICITA' IN MERITO AI RISULTATI DEL SERVIZIO E AI SUOI COSTI;

D) SIA GARANTITO L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL DIFENSORE CIVICO ALLE INFORMAZIONI E ALLA DOCUMENTAZIONE INERENTI AL SERVIZIO;

E) SIA ASSICURATO AL COMUNE ALMENO UN LIVELLO MINIMO DI SERVIZI, NON MODIFICABILE SENZA PREVIA INTESA CON IL COMUNE STESSO.

02. L'ADESIONE A UN CONSORZIO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA CONVENZIONE, CHE DISCIPLINA GLI OBBLIGHI E LE GARANZIE RECIPROCI DEGLI ENTI CONSORZIATI.

ART. 60 - RAPPORTI FINANZIARI CON IL CONSORZIO.

01. IL COMUNE, QUANDO ADERISCE AL CONSORZIO, CONFERISCE LA PROPRIA QUOTA DI FONDO DI DOTAZIONE, DETERMINATA CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DELLO STATUTO CONSORTILE E DELLA CONVENZIONE. SE QUESTA LO CONSENTE, IL COMUNE, PREVIA INTESA CON GLI ORGANI DEL

CONSORZIO, PUO', A PARZIALE DECURTAZIONE DEL PROPRIO CONFERIMENTO IN DENARO, ASSEGNARE AL CONSORZIO IN PROPRIETA' O IN USO GRATUITO BENI IMMOBILI COMUNALI.

02. ANCHE AI FINI DELLA SUA ADESIONE, IL COMUNE VERIFICA CHE L'ORDINAMENTO DEL CONSORZIO, ASSICURI, RIGUARDO AI RAPPORTI FINANZIARI FRA IL CONSORZIO STESSO E GLI ENTI CONSORZIATI, CHE:

A) QUALORA SIA CONSENTITO AL CONSORZIO INTRODURRE TARIFFE DEI SERVIZI A COSTO SOCIALE, CHE POSSANO COMPORTARE L'EVENTUALITA' DI SBILANCI RISPETTO ALLA GESTIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI, SIA PREVIAMENTE REALIZZATA L'INTESA CON GLI ENTI CONSORZIATI, AL FINE DI GARANTIRE I NECESSARI TRASFERIMENTI FINANZIARI DA PARTE DEGLI ENTI STESSI AL CONSORZIO;

B) NELL'IPOTESI CHE SI EVIDENZINO, ANCHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, SITUAZIONI DI SBILANCIO NELLA GESTIONE CONSORTILE, TALI DA FAR DUBITARE DELLA CAPACITA' DEL CONSORZIO DI FAR FRONTE REGOLARMENTE AI PROPRI IMPEGNI ATTUALI O FUTURI, SIA PRESCRITTO AGLI ORGANI CONSORTILI DI FARE IMMEDIATA SEGNALAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI, AL FINE DI CONSENTIRE LA TEMPESTIVA ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL CASO;

C) IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO DEL CONSORZIO, PRIMA DELLA LORO APPROVAZIONE, SIANO TRASMESSI AGLI ENTI CONSORZIATI, PER UN PARERE DA ESPRIMERE EVENTUALMENTE ENTRO TERMINI TASSATIVI.

ART. 61 - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

01. I SERVIZI PUBBLICI AVENTI LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE ARTT. 58 , COMMA 01 , PER I CUI ASSETTI PATRIMONIALI E GESTIONALI SIA PROFICUA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI PRIVATI O COMUNQUE UTILE LA FORMA SOCIETARIA, SONO GESTITI MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI, EVENTUALMENTE AD AZIONARIATO MISTO PUBBLICO-PRIVATO E COMUNQUE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE, E L'AZIONARIATO PUBBLICO E' ARTICOLATO TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI LOCALI, RIUNITI DA UN PATTO DI SINDACATO AZIONARIO DI VOTO CHE GARANTISCA IL GOVERNO DELL'INDIRIZZO STRATEGICO E GESTIONALE DELLA SOCIETA'.

03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI CHE NON GESTISCANO SERVIZI PUBBLICI, MA CHE COMUNQUE ABBIANO COME SCOPO SOCIALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NELLE MATERIE D'INTERESSE COMUNALE, SENZA I VINCOLI E LE LIMITAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO.

04. LA DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI E' ASSUNTA DAL CONSIGLIO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PREVIA INTESA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE. LA PROPOSTA DELLA GIUNTA E' ACCOMPAGNATA DA UN PROGETTO TECNICO-FINANZIARIO, DAI PREVI IMPEGNI DEI PRIVATI CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLA SOCIETA' E DALLO SCHEMA DELLO STATUTO SOCIETARIO. IL CONSIGLIO DELIBERA CONTESTUALMENTE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO, LO SCHEMA DI STATUTO SOCIETARIO, GLI IMPEGNI FINANZIARI E LA PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI.

05. A TAL FINE I PRIVATI PARTECIPANTI PRODUCONO IDONEE LETTERE D'INTENTI E LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PER LA LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATO.

ART. 62 - DISPOSIZIONI DA INSERIRE NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA'.

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLE SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCANO SERVIZI PUBBLICI PURCHE' GLI STATUTI DELLE STESSE CONTENGANO I SEGUENTI PRINCIPI:

A) GLI OGGETTI SOCIALI DELLA SOCIETA' SIANO DELINEATI IN COERENZA CON GLI INTERESSI PUBBLICI CHE IL COMUNE E' TENUTO A CURARE;

B) LA SEDE SOCIALE SIA COLLOCATA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNO DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI;

C) GLI AMMINISTRATORI SIANO SCELTI TRA PERSONE DOTATE DI QUALIFICANTI QUESITI DI PROFESSIONALITA', ESPERIENZA ED ONORABILITA';

D) LE ASSEMBLEE SOCIETARIE DI BILANCIO CONTEMPLINO GLI INDIRIZZI ASSEMBLEARI AI FINI DELLE STRATEGIE E DELLE GESTIONI DELLA SOCIETA';

E) LE NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DESIGNATI DAGLI AZIONISTI DI PARTE PUBBLICA LOCALE SIANO OPERABILI DIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMUNE, CONGIUNTAMENTE CON ALTRI ENTI LOCALI LEGATI DA PATTO DI SINDACATO, E LE STESSE SIANO REVOCABILI A NORMA DELL'ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE;

F) LE PROPOSTE DI DELIBERE SULLO STATUTO SOCIETARIO, SUL CAPITALE SOCIALE SULLE PERDITE, SULL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI, SULLA LIQUIDAZIONE, SU TRASFORMAZIONI, INCORPORAZIONI E SIMILI SIANO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE, ONDE CONSENTIRE L'ADOZIONE DELLE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

G) I TRASFERIMENTI AZIONARI TRA PRIVATI SIANO SOTTOPOSTI ALLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO ED A QUELLA DI PRELAZIONE A FAVORE DEGLI AZIONISTI PUBBLICI;

H) LA DURATA DELLA SOCIETA' SIA CORRELATA A SPECIFICI TEMPI IN CUI CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE A NON PIU' DI 20 ANNI, SALVA DETERMINAZIONE DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' NELLE FORME DI LEGGE.

02. ESSENDO L'AZIONARIATO DI MAGGIORANZA RIPARTITO TRA PIU' ENTI LOCALI, LEGATI DA PATTO DI SINDACATO, I PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO OSSERVATI COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DEI DIRITTI E DEI VINCOLI CHE AD ALTRI AZIONISTI PUBBLICI, DIVERSI DAL COMUNE, DERIVINO DA LEGGI, REGOLAMENTI O STATUTI CHE LI CONCERNANO.

ART. 63 - ISTITUZIONI COMUNALI.

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI, IL COMUNE PUO' ISTITUIRE UNA O PIU' ISTITUZIONI.

02. L'ISTITUZIONE PUO' ESSERE COSTITUITA ANCHE IN FORMA CONSORTILE CON ENTI LOCALI, OVE RISULTI OPPORTUNA L'UNIFORMITA' DI SERVIZI IN COMUNI LIMITROFI E POSSANO REALIZZARSI ECONOMIE DI SCALA.

03. L'ISTITUZIONE E' DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUENDO UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE, ED E' PRIVA DI PERSONALITA'

GIURIDICA.

04. ENTI COMUNALI CHE GESTISCONO SERVIZI DEL TIPO DI CUI AL 01 COMMA SONO TRASFORMATI ENTRO 120 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN ISTITUZIONE COMUNALE.

ART. 64 - DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE COMUNALE.

01. L'ISTITUZIONE E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO ISPIRATO AI PRINCIPI IN QUANTO APPLICABILI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO PER LE AZIENDE SPECIALI, TENUTO CONTO DELL'OPPORTUNITA' DI FAR CONCORRERE GLI UTENTI ALLA GESTIONE.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDE I MODI DI UTILIZZO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI BENI APPARTENENTI AL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE E' DELIBERATO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO.

CAPO 04 - RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE.

ART. 65 - TIPOLOGIA DEI RAPPORTI E POTERI DEL COMUNE.

01. IL COMUNE ESERCITA, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO E NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, I POTERI DI INDIRIZZO STRATEGICO, DI DIRETTIVA GESTIONALE, DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI, DI ACQUISIZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI EDI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEI CONSORZI E DELLE LORO AZIENDE, NONCHE' DELLE SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA I POTERI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ANCHE NEI CONFRONTI DI ALTRI EVENTUALI ENTI, COMUNQUE DIPENDENTI O CONTROLLATI DA PARTE DEL COMUNE MEDESIMO ED OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL COMUNE, QUALORA LEGGI, REGOLAMENTI O STATUTI PREVEDANO, AL DI FUORI DEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI O DI COMPONENTI DI COLLEGI DA PARTE DEL COMUNE STESSO, ESERCITA I POTERI DI DESIGNAZIONE O NOMINA, CHE NON COMPORTANO VINCOLO DI RAPPRESENTANZA E DI MANDATO IMPERATIVO E CON ESCLUSIONE DEL POTERE DI DIRETTIVA DI CUI ALL' ARTT. 68 E DI REVOCA DI CUI ALL' ARTT. 69 .

ART. 66 - INDIRIZZI ALLE AZIENDE

01. IL COMUNE, SU RICHIESTA DEL CONSORZIO, FORNISCE PARERI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI, CONCERNENTI LE LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE, PER LE AZIENDE IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEL CONSORZIO, SULLA

SCORTA DI RELAZIONI, ILLUSTRANTI ANCHE L'ANDAMENTO SOTTO IL PROFILO GESTIONALE E FINANZIARIO.

02. OVE PARTICOLARI SITUAZIONI LO RICHIEDANO QUALORA EMERGANO DA APPOSITE RELAZIONI TRIMESTRALI CONTABILI ED EXTRACONTABILI, RIMESSE ALL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DALLE AZIENDE ED ISTITUZIONI,

CONDIZIONI CHE IMPORTINO DETERMINAZIONI DI PECULIARE RILIEVO, IL COMUNE, SU RICHIESTA DEL CONSORZIO, PUO' FORMULARE PARERI IN ORDINE AD ULTERIORI INDIRIZZI OD AGGIORNARE QUELLI GENERALI DI CUI AL COMMA 01 .

03. I PARERI RELATIVI AD INDIRIZZI DEVONO COMUNQUE ESSERE FORMULATI CON CARATTERISTICHE TALI DA NON LEDERE L' AUTONOMIA GESTIONALE DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI E DEVONO ESSERE ESPRESSI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA; TRASCORSO IL TERMINE I PARERI SI INTENDONO RESI FAVOREVOLMENTE.

ART. 67 - INDIRIZZI ALLE SOCIETA'.

01. IL COMUNE FORMULA INDIRIZZI GENERALI, CONCERNENTI LE LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMATICHE DELL' ATTIVITA', PER LE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, SULLA SCORTA DI RELAZIONI ILLUSTRANTI ANCHE L' ANDAMENTO DELLE STESSE SOTTO IL PROFILO GESTIONALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

02. GLI INDIRIZZI GENERALI POSSONO ESSERE AGGIORNATI O MODIFICATI NEL CASO IN CUI PARTICOLARI SITUAZIONI LO RICHIEDANO.

03. L' ESTERNAZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLE SOCIETA' E' OPERATA IN SEDE DI ASSEMBLEE SOCIETARIE DAGLI ENTI LOCALI QUALI AZIONISTI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE AZIONARIE, CONCORDANDO TALI INDIRIZZI CON GLI ENTI LEGATI DA PATTO DI SINDACATO IN APPOSITA RIUNIONE DEL SINDACATO AZIONARIO.

04. GLI INDIRIZZI SONO COMUNQUE FORMULATI CON CARATTERISTICHE TALI DA RISPETTARE GLI INTERESSI PROPRI DELLA SOCIETA' E DA NON LEDERNE L' AUTONOMIA GESTIONALE.

ART. 68 - DIRETTIVE AGLI AMMINISTRATORI.

01. NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI CUI AGLI ARTT. 65 E 66 , POSSONO ESSERE IMPARTITE DIRETTIVE AGLI AMMINISTRATORI CHE RAPPRESENTANO IL COMUNE IN CONSORZI, SOCIETA' E IN ALTRI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE.

02. LE DIRETTIVE AI RAPPRESENTANTI NON POSSONO COMUNQUE IMPORRE COMPORTAMENTI CHE DETERMININO LA VIOLAZIONE DELL' ARTT. 2392 DEL CODICE CIVILE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' E DELLA STESSA DISPOSIZIONE, APPLICATA IN VIA ANALOGICA, PER GLI AMMINISTRATORI DI CONSORZI OD ALTRI ENTI.

03. LE DIRETTIVE SONO COMUNICATE PER ISCRITTO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE, DAL SINDACO AGLI AMMINISTRATORI.

ART. 69 - REVOCHE DI AMMINISTRATORI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, SECONDO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. PROVVEDE ALTRESI', OVE RICORRA IL CASO E SE NE SIANO VERIFICATE LE CONDIZIONI, ALLA REVOCA O ALL' APPROVAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI CON LE FORME E IL PROCEDIMENTO PREVISTI DALL'

ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142 DEL
1990.

ART. 70 - CONSULTAZIONI E RAPPORTI PERIODICI.

01. GLI AMMINISTRATORI DI CONSORZI, SOCIETA' ED ENTI, NOMINATI O DESIGNATI DAL COMUNE, SONO TENUTI A FORNIRE PERIODICAMENTE, AL COMUNE STESSO UN RAPPORTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DELL'ENTE AMMINISTRATO.

02. GLI STESSI PARTECIPANO, QUANDO INVITATI, AD INCONTRI CON LA GIUNTA COMUNALE ONDE FORNIRE ILLUSTRAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO E SULL'ANDAMENTO DELL'ENTE AMMINISTRATO OVVERO, PER I MEDESIMI FINI, AD UDIENZE CONOSCITIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I MEDESIMI NON SONO TENUTI A FORNIRE DATI ED INFORMAZIONI CHE SIANO COPERTI DA RISERBO AZIENDALE OD INDUSTRIALE.

04. IL COMUNE RICHIEDE ANNUALMENTE AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' E AGLI ENTI CUI PARTECIPA UN RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ED I BILANCI PREVISTI DAI LORO ORDINAMENTI.

TITOLO 05 - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 71 - CRITERI GENERALI.

01. IL COMUNE RICORRE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI O DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE LA STIPULA DI CONVENZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , OVVERO MEDIANTE CONSORZI, AI SENSI DELL' ARTT. 25 DELLA MEDESIMA LEGGE.

ART. 72 - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COORDINA, MEDIANTE CONVENZIONE, L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CON L'EROGAZIONE DEI

SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI FINITIMI NEL LORO TERRITORIO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA. LE CONVENZIONI POSSONO RIGUARDARE LA GESTIONE DI SERVIZI NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE, OVVERO IN ALCUNE PARTI SOLTANTO DI ESSO.

03. AI FINI DELLA DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI PREVISTE NEL COMMA 02 , IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA PREVENTIVAMENTE:

A) CHE IL RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSENTA AL COMUNE DI REALIZZARE UN'ECONOMIA DI SPESA;

B) CHE LA CONVENZIONE ASSICURI AL COMUNE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' SUI RISULTATI DEL SERVIZIO E SUI RELATIVI COSTI E DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, NONCHE' GARANTISCA IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AD OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO;

C) CHE LA CONVENZIONE ABBAIA UNA SCADENZA DETERMINATA, COMPRESA FRA I . . . E I . . . ANNI, E CHE, NEL CASO DI PREVISIONE DI RINNOVAZIONE AUTOMATICA, OVVERO DI DURATA SUPERIORE AI . . . ANNI, SIA GARANTITO AL COMUNE DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE, COL SOLO ONERE DI UN CONGRUO PREAVVISO.

ART. 73 - CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI, SPECIE QUANDO VI SIA NECESSITA' DI RICORRERE A STRUTTURE TECNICHE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE O CHE IL COMUNE NON ABBA CONVENIENZA O POSSIBILITA' DI ISTITUIRE.

02. NELLA CONVENZIONE SONO FISSATI:

- A) LA DURATA DEL RAPPORTO;
- B) LE MODALITA' SECONDO CUI L'UFFICIO DELLA PROVINCIA O DEL COMUNE SARA' RICHIESTO DI INTERVENIRE O DI PRESTARE COMUNQUE LA SUA ATTIVITA';
- C) L'EVENTUALE DISPONIBILITA' MINIMA CHE DOVRA' ESSERE GARANTITA AL COMUNE.
- D) GLI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE.

ART. 74 - CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI.

01. IL COMUNE PUO' CONSENTIRE L'UTILIZZAZIONE DEI SUOI UFFICI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI, SULLA BASE DI UNA APPOSITA CONVENZIONE, PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DI TALE UTILIZZO CON LE ESIGENZE PROPRIE DEL COMUNE.

02. NELLA CONVENZIONE SONO FISSATI:

- A) LA DURATA DEL RAPPORTO;
- B) LE MODALITA' SECONDO CUI L'UFFICIO COMUNALE SARA' RICHIESTO DI INTERVENIRE O DI PRESTARE COMUNQUE LA SUA ATTIVITA' A FAVORE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI;
- C) L'ENTITA' DELL'IMPEGNO DELL'UFFICIO COMUNALE CHE DOVRA' ESSERE DESTINATA ALLA PROVINCIA O AGLI ALTRI COMUNI;
- D) GLI ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA O DEGLI ALTRI COMUNI, DETERMINATI TENENDO CONTO DELLA QUOTA DI COSTO GRAVANTE SUL COMUNE PER LE STRUTTURE E IL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE, COMMISURATA ALL'ENTITA' DELL'IMPEGNO PRESUMIBILE A FAVORE DELLA PROVINCIA O DEGLI ALTRI COMUNI.

ART. 75 - CONSORZI: RINVIO.

01. PER QUANTO CONCERNE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI PER AZIENDE O ISTITUZIONI SI APPLICA L' ARTT. 58 E SEGUENTI.

ART. 76 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , GLI ORGANI COMUNALI DEVONO FAVORIRE IL RICORSO AD ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE E ATTUARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINISCE GLI INDIRIZZI AI QUALI IL

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DEVE ATTENERSI AI FINI DELL' ACCORDO.

ART. 77 - CONFERENZE DI SERVIZI.

01. NEL CASO CHE SIA RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE O DI UN SUO ORGANO AI FINI DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI, L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONFERENZA IDENTIFICA CHI DEBBA RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA STESSA E DEFINISCE GLI INDIRIZZI CUI EGLI DEVE ATTENERSI.

ART. 78 - SALVEZZA DI DISCIPLINE SPECIALI.

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTT. 72 , 73 , 74 , 75 E 76 , E' FORMULATA CON PIENA SALVEZZA DELLE LEGGI STATALI O REGIONALI CHE PREVEDANO FORME PARTICOLARI DI CONVENZIONI, DI CONSORZI, DI ACCORDI DI PROGRAMMA O DI CONFERENZE DI SERVIZI.

TITOLO 06 - L' AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - I REGOLAMENTI

ART. 79 - PROCEDURE DI FORMAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA POTESTA' NORMATIVA ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTI. I REGOLAMENTI SONO EMANATI NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO NONCHE' PER LA REGOLAMENTAZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI PER IL QUALE LO RITENGA OPPORTUNO. IL COMUNE CURA UNA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI CONSULTABILE DA CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA VERBALE.

CAPO 02 - I PROVVEDIMENTI PUNTUALI.

ART. 80 - L' INIZIATIVA.

01. PER OGNI ISTANZA CONSEGNATA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI VIENE RILASCIATA D'UFFICIO UNA RICEVUTA RECANTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 08 , COMMA 02 , LETTERA C) E D), DELLA LEGGE 241 DEL 1990 .

02. L' AMMINISTRAZIONE NON PUO' RIFIUTARE DI RICEVERE ISTANZE O ALTRI ATTI DI INIZIATIVA O DI IMPULSO PROCEDIMENTALE PER IL SOLO FATTO CHE ESSA LI RITENGA INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI, INCOMPLETE NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, INFONDATI OVVERO SI CONSIDERI INCOMPETENTE A PROVVEDERE SU DI ESSI.

03. LE ISTANZE RIVOLTE AD ORGANO DEL COMUNE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A PROVVEDERE SUL LORO OGGETTO NON POSSONO ESSERE DICHIARATE INAMMISSIBILI PER QUESTO SOLO MOTIVO MA SONO CONSIDERATE VALIDI ATTI DI INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO E SONO TRASMESSE D'UFFICIO ALL'ORGANO COMPETENTE.

04. LE DICHIARAZIONI DI INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL COMUNE A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI PARTE SONO EMANATE, ENTRO 60 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE, DALL'ORGANO CUI ESSE SONO DIRETTE E, IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE, DAL SINDACO. ESSE RECANO L'INDICAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.

ART. 81 - LA DOCUMENTAZIONE.

01. CHIUNQUE CHIEDA L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE DOCUMENTARE I REQUISITI CHE GLIENE DANNO TITOLO.

02. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L'AMMINISTRAZIONE FACILITA AL RICHIEDENTE L'ADEMPIMENTO DI TALE ONERE MEDIANTE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE IN SUO POSSESSO.

03. LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, OVE NON SIA GIA' STABILITA DA NORME STATALI O REGIONALI, E' DETERMINATA CON REGOLAMENTI I QUALI SI ATTENGONO A CRITERI DI ESSENZIALITA'.

04. NESSUNA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PUO' ESSERE RICHIESTA AI SOGGETTI INTERESSATI OLTRE A QUELLA PREVISTA IN VIA GENERALE DALLE NORME STATALI O REGIONALI O DAI REGOLAMENTI COMUNALI. EVENTUALI IMPRESCINDIBILI ESIGENZE ISTRUTTORIE SONO SODDISFATTE DALL'AMMINISTRAZIONE D'UFFICIO.

05. OVE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA RISULTI IRREGOLARE, INSUFFICIENTE O INCOMPLETA, L'AMMINISTRAZIONE RICHIEDE IN UNICA SOLUZIONE LA SUA CORREZIONE O INTEGRAZIONE.

ART. 82 - L'ISTRUTTORIA.

01. INDIPENDENTEMENTE DALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI INTERESSATI, RESTA FERMO IL POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE D'UFFICIO E IN OGNI TEMPO, CON LE MODALITA' RITENUTE OPPORTUNE, ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI RILEVANTI PER IL PROCEDIMENTO.

02. NEI PROCEDIMENTI CHE COINVOLGONO INTERESSI COLLETTIVI O COMUNQUE UN AMPIO NUMERO DI SOGGETTI L'ISTRUTTORIA PUO' ESSERE SVOLTA ANCHE MEDIANTE UDIENZA ORALE DI TRATTAZIONE, PREVIO INVITO A PARTECIPARE ALLE PARTI INTERESSATE.

ART. 83 - ORDINE DI TRATTAZIONE.

01. L'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE E' SVOLTA NEL RIGOROSO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SALVO MOTIVATE DEROGHE DISPOSTE PER ISCRITTO DAL SINDACO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, UNICAMENTE PER SPECIFICI E CIRCOSTANZIATI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

02. PARIMENTI LE DETERMINAZIONI FINALI DEI PREDETTI PROCEDIMENTI SONO ASSUNTE NEL RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI CONCLUSIONE DELLE ISTRUTTORIE, SALVO PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE DISPONGA DIVERSAMENTE.

ART. 84 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

01. AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL CAPO 02 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 , IL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA.

02. OVE IL PROCEDIMENTO INTERESSI PIU' UNITA' ORGANIZZATIVE, QUELLA AVENTE COMPETENZA PRINCIPALE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E' INDIVIDUATA, FERMI RESTANDO I COMPITI DELLE ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE, QUALE UNITA' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA NEL SUO COMPLESSO.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVE NON SIA COMPETENTE

ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, NE PREDISPONE LO SCHEMA.

ART. 85 - I PARERI.

01. LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO ASSUMONO LE DELIBERAZIONI DI LORO COMPETENZA SULLA BASE DI PROPOSTE CORREDATE, A CURA DEL SINDACO, DEI PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DELL' ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI

ALL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA MEDESIMA LEGGE.

02. LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO OVE INTENDANO DISCOSTARSI DALLA PROPOSTA, ADOTTANO UNA NUOVA PROPOSTA SULLA QUALE DELIBERANO DOPO AVER RINNOVATO, ENTRO I SUCCESSIVI 05 GIORNI, L' ACQUISIZIONE DEI PARERI PRESCRITTI. SI PRESCINDE DA TALE RINNOVAZIONE PER LE MODIFICAZIONI TENDENTI AD ADEGUARE LA DELIBERAZIONE AL CONTENUTO DEI PARERI RESI SULLA RELATIVA PROPOSTA.

03. RESTANO FERMI GLI ALTRI PARERI OBBLIGATORI PER LEGGE.

04. IL SINDACO PUO' SEMPRE RICHIEDERE I PARERI DI CUI AL COMMA 01 SUGLI ATTI DI SUA COMPETENZA.

05. I PARERI FACOLTATIVI SONO RICHiesti QUANDO SUSSISTANO SPECIFICHE RAGIONI CHE NE RENDANO OPPORTUNA L' ASSUNZIONE.

ART. 86 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI.

01. E' ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAGLI ARTT. 07 , 08, 09 10 E 13 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 .

02. I SOGGETTI AVENTI TITOLO AD INTERVENIRE AL PROCEDIMENTO HANNO DIRITTO, SU LORO RICHIESTA RIVOLTA AGLI UFFICI COMUNALI, DI ESSERE INFORMATI SENZA INDUGIO E CON PRECISIONE SE UN PROCEDIMENTO CHE LI RIGUARDI SIA STATO INIZIATO E, IN CASO POSITIVO, SUL SUO STATO DI AVANZAMENTO.

ART. 87 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

01. TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SI CONCLUDONO CON L' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO DALLA LEGGE O, IN DIFETTO, DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E PER LA RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL SINDACO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ARTT. 22 , COMMA 02 , E' SOSPESA:

A) NEL PERIODO DAL PRIMO AL 31 AGOSTO, SALVO CHE PER I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE;

B) DALL' INOLTRO AL SOGGETTO INTERESSATO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE, INSUFFICIENTE O INCOMPLETA, FINO ALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA;

C) DALL' INOLTRO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE, PARERI O ALTRI ATTI DI COLLABORAZIONE O DI ASSENSO FINO

ALLA RICEZIONE DELLE RELATIVE RISPOSTE.

ART. 88 - LA DETERMINAZIONE.

01. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , NONCHE' OGNI DIVERSA PRESCRIZIONE NORMATIVA, I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE RECANO:

A) L'INDICAZIONE DELL'ORGANO EMANANTE E DELLA PERSONA FISICA O DELLE PERSONE FISICHE CHE LO SOGGETTIVANO;

B) LA MENZIONE DELLE ESSENZIALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE REGOLANO LA FUNZIONE ESERCITATA CON L'ATTO;

C) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LA SINTESI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;

D) L'INDICAZIONE DEI PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI ATTO ED IL LORO CONTENUTO ESSENZIALE E DELL' ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA.

E) LA MOTIVAZIONE, CON LA PUNTUALE E SPECIFICA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE E DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAI SOGGETTI INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO;

F) IL DISPOSITIVO CON LE CLAUSOLE DEL CASO.

G) LA DATA DI EMANAZIONE;

H) LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' EMANANTE; I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA IN CUI LA DELIBERAZIONE E' STATA ASSUNTA E DAL SEGRETARIO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA RECANO INOLTRE MENZIONE DEI PARERI FORMULATI SULLE RISPETTIVE PROPOSTE AI SENSI DELL' ARTT. 53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

03. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE PER LA LORO NATURA E RIPETITIVITA' POSSONO ESSERE EMANATI IN FORME PIU' SEMPLICI.

ART. 89 - IL SILENZIO.

01. OVE IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FISSATO AI SENSI DELL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 , SIA DECORSO SENZA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA STATO EMANATO, IL SEGRETARIO COMUNALE, D'UFFICIO E SENZA INDUGIO, FORMA ED INSERISCE NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LE RAGIONI DELLA MANCATA TEMPESTIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 01 , OVE SIA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE SU UN'ISTANZA DI PARTE ED IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SIA EQUIPARATO A RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, IL SEGRETARIO COMUNICA ALL'INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DA UNA SPECIFICA RICHIESTA, UNA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO. LA DICHIARAZIONE PREDETTA PUO' ESSERE RESA ANCHE MEDIANTE ANNOTAZIONE SU COPIA DELL'ISTANZA.

03. FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 01 , OVE SIA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE SU UN'ISTANZA DI PARTE ED IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SIA EQUIPARATO A DINIEGO DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, IL SEGRETARIO COMUNICA ALL'INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DI UNA SPECIFICA RICHIESTA, UNA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO-DINIEGO CON PRECISE INFORMAZIONI SUI RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ESPERIBILI.

04. IN TUTTI I CASI IN CUI LA LEGGE RICOLLEGA ALLO SPIRARE DI UN TERMINE UNO SPECIFICO EFFETTO GIURIDICO, IL SEGRETARIO COMUNALE DEVE, NEL CASO CHE SETTE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DI ESSO L'ORGANO COMPETENTE NON ABBAIA ANCORA PROVVEDUTO, SEGNALARGLI FORMALMENTE L'APPROSSIMARSI DELLA SCADENZA.

ART. 90 - ACCORDI AMMINISTRATIVI.

01. GLI ACCORDI SUL CONTENUTO DI PROVVEDIMENTI E QUELLI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO APPROVATI DALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI MEDESIMI E RECANO PUNTUALE MOTIVAZIONE SULL'INTERESSE PUBBLICO CHE LI GIUSTIFICA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA O POSSA ESSERVI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI, PRIMA DELLA LORO STIPULAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROMUOVE E SVOLGE UNA ISTRUTTORIA COMPARATIVA.

ART. 91 - FORME DI ESTERNAZIONE.

01. FERME RESTANDO LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, I PROVVEDIMENTI SONO COMUNICATI AI DESTINATARI IN ESSI MENZIONATI MEDIANTE COPIA CONSEGNATA DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE OVVERO NOTIFICATA A CURA DEL MESSO COMUNALE O SPEDITA

TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE.

02. L'AMMINISTRAZIONE CURA LA DIFFUSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE NELLE FORME RITENUTE DI VOLTA IN VOLTA PIU' CONVENIENTI.

ART. 92 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI.

01. I CRITERI E LE MODALITA' PRESCRITTI DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI AD ENTI O ASSOCIAZIONI SONO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DEL SUO RUOLO DI INDIRIZZO E IN OGNI CASO CONCERNONO:

A) LA VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI INTERESSATE;

B) LA SUSSISTENZA DI UNA QUOTA MINIMA DI DISPONIBILITA' PROPRIE E DOCUMENTATE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ALLE QUALI L'AUSILIO SI RIFERISCE;

C) IL GIUDIZIO POSITIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA MEDIANTE GLI AUSILI IN PRECEDENZA RICEVUTI DAL COMUNE, L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PRESENTARE I RELATIVI RENDICONTI ED IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO REGOLARITA';

D) L'INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI DI SCOPO PER I QUALI GLI AUSILI SONO EROGATI E DELLE MODALITA' ATTE AD ASSICURARNE IL RISPETTO ED IL CONTROLLO.

02. E' COMUNQUE VIETATA LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI AD ENTI OD ASSOCIAZIONI PER SPESE DI MERA GESTIONE.

ART. 93 - RISCONTRI DEL REVISORE DEI CONTI.

01. IL REVISORE DEI CONTI ACCERTA CHE L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI

SIA AVVENUTA NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI DEFINITI DAL
CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 92 .

TITOLO 07 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

ART. 94 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO.

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' GARANTITO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

02. AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E' INOLTRE ASSICURATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI ATTI EMANATI DAL COMUNE. IL MEDESIMO DIRITTO E' ASSICURATO ANCHE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO IN RELAZIONE AL LORO SCOPO SOCIALE, ED A QUELLE AD ESSE EQUIPARATE.

03. IL DIRITTO SI ESERCITA MEDIANTE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI ED ESTRAZIONE DI LORO COPIA. LA RICHIESTA DI VISIONE E COPIA E' SODDISFATTA DAL COMUNE CONTEMPERANDO GLI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI DEL RICHIEDENTE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' E

BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

04. LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NON COMPORTA IL PAGAMENTO DI ALCUN TIPO DI ONERE. IL RILASCIO DI COPIE E' SOGGETTO IL PAGAMENTO DEL LORO COSTO, SECONDO QUANTO STABILITO CON REGOLAMENTO.

ART. 95 - LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO.

01. OLTRE AGLI ATTI E AI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, CON REGOLAMENTO SONO DETERMINATE LE CATEGORIE DI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE LIMITATO O TEMPORANEAMENTE RINVIATO IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE OVVERO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE E' TUTELATO DAL REGOLAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI SALUTE, QUELLE PERSONALI E FAMILIARI E QUELLE ECONOMICHE.

03. PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA POSSONO ESSERE STABILITE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI PREVEDENDO LA LORO ESIBIZIONE PARZIALE O IN FORMA AGGREGATA, E CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

04. LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO SONO DISPOSTE DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

ART. 96 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.

01. IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA LE INFORMAZIONI DI CUI ESSO DISPONE RIGUARDO ALLE PROPRIE FUNZIONI, ALLE AZIENDE, AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' CUI ESSO PARTECIPA,

ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI CHE SI SVOLGONO IN TERRITORIO COMUNALE.

02. LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE SALVO IL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SPESE PER LA LORO FORNITURA.

TITOLO 08 - ISTITUTI DI TRASPARENZA

ART. 97 - COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

01. IL COMUNE ADEGUA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUA COMPETENZA ALL'OBIETTIVO DI PREVENIRE E IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ATTENENDOSI AL RIGOROSO RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI LA LEGGE RICHIEDA O CONSENTA L'ACCERTAMENTO DI REQUISITI MORALI, IL COMUNE RICERCA LA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

03. FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE DI DENUNCIA DI FATTI DI REATO, GLI ORGANI DEL COMUNE FORNISCONO SPONTANEAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONGONO CHE POSSANO COSTITUIRE UTILI INDIZI O ELEMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

TITOLO 09 - BILANCI E CONTABILITA'

ART. 98 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

01. FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AGLI ORDINAMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI, LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, DI QUELLO ANNUALE DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI, DEI CONTROLLI DI GESTIONE TANTO FINANZIARI CHE ECONOMICI, DEI CONTRATTI, DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI ALL'AMMINISTRAZIONE E' DISPOSTA MEDIANTE IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SI ISPIRA COMUNQUE AI PRINCIPI DERIVANTI DALLA NORMATIVA CONTABILISTICA DELLO STATO E DELLA REGIONE NONCHE' DA QUELLA, RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO, DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED E' IMPRONTATO A CRITERI DI CHIAREZZA CONTABILE, DI POSSIBILITA' PERMANENTE DI RISCONTRI, DI TEMPESTIVITA' DELLE OPERAZIONI E DI TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DEI CONTRATTI.

03. IL REGOLAMENTO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 01 - LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE.

ART. 99 - IL PATRIMONIO DEL COMUNE.

01. IL PATRIMONIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI ALLO STESSO ED E' DISCIPLINATO DALLE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE CONCERNONO TALI BENI.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO, AVENDO CURA DI MANTENERNE LA MIGLIOR CONSERVAZIONE POSSIBILE E DI UTILIZZARE I BENI DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE NEL MODO PIU' COERENTE CON LE STESSE E QUELLI DESTINATI A REDDITO IN MODO ECONOMICO.

03. AI FINI DI CONSERVAZIONE, IL COMUNE PREDISPONE OGNI TRE ANNI IL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PREVEDIBILI-RICORRENTI ED ALLEGA AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE L'INDICAZIONE DI TALI MANUTENZIONI, IN ORDINE DI PRIORITA', ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE FINANZIARIA.

04. I REALIZZI DA TRASFORMAZIONI O ALIENAZIONI PATRIMONIALI SONO DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE SPECIALE.

05. I BENI DEL COMUNE SONO ISCRITTI QUANTO ALLA CONSISTENZA ED AL VALORE NEGLI INVENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE SONO PERIODICAMENTE AGGIORNATI APPLICANDO PARAMETRI CONGRUI DI RIVALUTAZIONE E SVALUTAZIONE, IN RAPPORTO AL VALORE DELLA MONETA ED AL DETERIORAMENTO DEI BENI STESSI.

ART. 100 - ENTRATE ED USCITE DEL COMUNE.

01. LE RISORSE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DALLE ENTRATE PREVISTE DALL' ARTT. 54 , COMMA 04 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DALLE SUE EVENTUALI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. LE USCITE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DALLE SPESE NECESSARIE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER IL CONSEGUIMENTO DEI PUBBLICI INTERESSI LA CUI CURA SPETTI AL COMUNE; ESSE SI ARTICOLANO IN SPESE CORRENTI E SPESE D' INVESTIMENTO.

03. IL COMUNE OSSERVA, PER LA GESTIONE DELL' ENTRATA E DELLA USCITA, LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA ED I PRINCIPI DI EFFICIENZA DELL' AZIONE CONTABILE, DELLA COERENZA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA RISCONTRABILITA', SECONDO UN PIANO DI COSTI AD INDICI ECONOMICI, DELL' EFFICACIA DELLA SPESA.

ART. 101 - BILANCIO PLURIENNALE E COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE.

01. IL BILANCIO PLURIENNALE DEL COMUNE RAPPRESENTA IL QUADRO DELLE RISORSE DI CUI SI PREVEDE LA DISPONIBILITA' NEL PERIODO CONSIDERATO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI AFFIDATI ALL' ENTE, COERENTEMENTE CON LE SCELTE DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI; ESSO COSTITUISCE IL RISCONTRO DI COPERTURA FINANZIARIA DI NUOVE E MAGGIORI SPESE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI.

02. IL BILANCIO PLURIENNALE E' LO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E SI COORDINA CON GLI ATTI DI PIANO E PROGRAMMA DEL COMUNE, NONCHE' CON I LORO PROGETTI ATTUATIVI.

03. L' ADOZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE NON COMPORTA L' AUTORIZZAZIONE A RISCOUTERE ENTRATE NE' AD EFFETTUARE USCITE IN ESSO PREVISTE E LO STESSO, AGGIORNATO ANNUALMENTE IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E' ELABORATO IN TERMINI DI COMPETENZA. IL BILANCIO, PLURIENNALE DEVE CHIUDERE IN PAREGGIO TANTO

COMPLESSIVO CHE PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI CUI SI RIFERISCE.

05. IL BILANCIO PLURIENNALE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DALL'AVVISO DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE E DI STATUTO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 102 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE.

01. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE RAPPRESENTA IL QUADRO DELLE RISORSE CHE SI PREVEDE SARANNO DISPONIBILI PER GLI IMPIEGHI NEL PERIODO DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO, COSTITUENTE L'ESERCIZIO.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' FORMATO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, SECONDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA', DELL'UNITA' E DELL'EQUILIBRIO, IN PAREGGIO FINANZIARIO ED ECONOMICO, POTENDO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDERE FORME DI PREVENTIVO ECONOMICO.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE COSTITUISCE LIMITE ED AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI CONTABILI ED E' ACCOMPAGNATO DA APPOSITI ALLEGATI ILLUSTRATIVI PREVISTI DALLA LEGGE, SERVIZI ED INTERVENTI, DAL PIANO DEI COSTI PER CENTRI DI SPESA E DAL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI E DEGLI INDIRIZZI GENERALI A CONSORZI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA. ALLO STESSO SONO ALLEGATI I BILANCI CONSORTILI ED I BUDGET DELLE SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA, NONCHE' GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DALL'AVVISO DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E CON LE FORME DI LEGGE E DI STATUTO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

05. LA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA DA' ATTO DELLA COERENZA DELLE INDICAZIONI CONTABILI CON IL PIANO DI SVILUPPO REGIONALE E CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE, CHE, IN TALE OCCASIONE, POSSONO ESSERE ADEGUATI ALLE NUOVE ESIGENZE. LA RELAZIONE DEVE ALTRESI' DESCRIVERE LO STATO DEI SINGOLI SERVIZI E LE RISPETTIVE ESIGENZE, DAR CONTO DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLA CAPACITA' DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, INDICARE LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI E SERVIZI, NONCHE' PORRE IN EVIDENZA LE SPESE CORRENTI INDOTTE DAGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL PERIODO CONSIDERATO.

06. OVE IL BILANCIO DI PREVISIONE, APPROVATO ENTRO I TERMINI DI LEGGE, NON ABBAIA ACQUISITO EFFICACIA ENTRO IL MEDESIMO TERMINE, IL CONSIGLIO COMUNALE AUTORIZZA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, LA GESTIONE PROVVISORIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUATTRO MESI, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, RESTANDO DISCIPLINATA LA GESTIONE PROVVISORIA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 103 - SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E DOCUMENTI DI VERIFICA EXTRA-CONTABILE.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA I MODI CON CUI FORMARE

PERIODICAMENTE SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E REDIGERE DOCUMENTI EXTRACONTABILI CHE VERIFICHINO L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI BILANCIO IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI, IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

02. LA GIUNTA COMUNALE PRESENTA LE SITUAZIONI CONTABILI ED I DOCUMENTI DI VERIFICA EXTRACONTABILE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONTABILE, PER L'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL CASO.

ART. 104 - RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE E RISCONTRI.

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE SONO RIASSUNTI E DIMOSTRATI ANNUALMENTE NEL RENDICONTO GENERALE, CHE SI COMPONE DEL CONTO DI BILANCIO, DEL CONTO PATRIMONIALE E DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RISULTATI DI GESTIONE.

02. AL CONTO CONSUNTIVO SONO ALLEGATI I DATI GESTIONALI RELATIVI A PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, GLI ELEMENTI RIASSUNTIVI DEI CENTRI DI SPESA E QUELLI PROPRI DELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI. ALLO STESSO SONO ALLEGATI I CONTI DEI CONSORZI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA, NONCHE' GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. IL CONTO CONSUNTIVO, ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI FINANZIARI, ECONOMICI E PATRIMONIALI, NONCHE' DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED INTERVENTI, E DALLA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI NODI E CON LE FORME DI LEGGE EDI REGOLAMENTO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 105 - METODICHE DELLA TENUTA DEI CONTI.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA LE SCRITTURE CONCERNENTI LA GESTIONE DA TENERSI E LE METODICHE DI FORMAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE STESSE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TENUTA DI UNA CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA, VOLTA AD EVIDENZIARE I COSTI ED I RICAVI DEI SINGOLI SERVIZI E DEL COMPLESSO DELLA GESTIONE.

02. LA TENUTA DELLE SCRITTURE UTILIZZA ANCHE SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI A FINI DI SEMPLIFICAZIONE E RAPIDITA' DELLE PROCEDURE E DI PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI, ORGANIZZATA PURE MEDIANTE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, ED IL TESORIERE E' TENUTO A REALIZZARE UN COLLEGAMENTO IN TEMPO REALE COL SISTEMA ELABORATIVO DEI DATI CONTABILI DEL COMUNE.

ART. 106 - VINCOLO DI COPERTURA DELLE SPESE.

01. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO IN NESSUN CASO SUPERARE GLI STANZIAMENTI DI SPESA DI COMPETENZA DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE.

02. GLI IMPEGNI DI SPESA SONO NULLI SE NON ACCOMPAGNATI DA UN'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI NEL COMUNE.

CAPO 02 - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI.

ART. 107 - IL REVISORE DEI CONTI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, IL REVISORE DEI CONTI, SCEGLIENDOLO FRA GLI APPARTENENTI AD UNA DELLE CATEGORIE INDICATE DALL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. LE PROPOSTE INERENTI ALLA ELEZIONE DEL REVISORE, DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE A NORMA DELL' ARTT. 10 , LETTERA A), DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA ANALITICO CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO E DALLA SUA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE.

03. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ESSERE REVOCATO SOLO PER INADEMPIENZA AI COMPITI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 108 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

01. IL REVISORE DEI CONTI ACCEDE LIBERAMENTE AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, AVENDO I DIPENDENTI DELLO STESSO L' OBBLIGO DI COLLABORARE AGLI ACCERTAMENTI DEL REVISORE.

02. NELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI VIGILANZA CONTABILE E FINANZIARIA, IL REVISORE COMPIE VERIFICHE PERIODICHE ED IN PARTICOLARE IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTABILI INFRANNUALI E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI VERIFICATORI EXTRACONTABILI.

03. I BILANCI PLURIENNALE ED ANNUALE DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO VENGONO PRESENTATI DALLA GIUNTA COMUNALE AL REVISORE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA ADOZIONE DELLA RELATIVA PROPOSTA DA PARTE DELLA STESSA GIUNTA: PER IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE IL REVISORE ESPRIME UN AVVISO SULL' IMPOSTAZIONE E SULLA REGOLARITA' CONTABILE, NONCHE' SUL COORDINAMENTO CON ATTI DI PIANO E DI PROGRAMMA; PER IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE IL REVISORE, ESAMINATI GLI ATTI, GLI ALLEGATI ED IL DOCUMENTO CONTABILE, ESPRIME UN AVVISO SULL' IMPOSTAZIONE CONTABILE, SULLA REGOLARITA' FORMALE, SULLA CONSISTENZA DELLE POSTE E SULLA COERENZA CON IL BILANCIO PLURIENNALE E CON GLI ATTI DI NATURA PROGRAMMATICA; PER IL RENDICONTO GENERALE IL REVISORE, OLTRE ALLA VERIFICA SUDDETTA, ATTESTA LA CORRISPONDENZA CONTABILE E FINANZIARIA ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE UNA RELAZIONE, CONTENENTE ANCHE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL RENDICONTO.

ART. 109 - COLLABORAZIONE DEL REVISORE CON IL CONSIGLIO E CON LA GIUNTA.

01. COPIA DEI VERBALI DEL REVISORE E' RIMESSA, SENZA INDUGIO, AL SINDACO CHE INFORMA LA GIUNTA COMUNALE ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL CONTENUTO DEI VERBALI STESSI.

02. LA GIUNTA COMUNALE PUO' RICHIEDERE AL REVISORE DEI CONTI AVVISI CIRCA LA REGOLARITA' FINANZIARIO-CONTABILE DI INIZIATIVE E DI SCHEMI DI ATTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RICHIEDERE LA COLLABORAZIONE DEL REVISORE AI FINI DELL' ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULLA GESTIONE.

ART. 110 - CERTIFICAZIONE DEI BILANCI E DELLE TARIFFAZIONI.

01. I DOCUMENTI CONTABILI ANNUALI SONO CERTIFICATI NELLE FORME E NEI MODI DI LEGGE, ED IL CERTIFICATO E' SOTTOSCRITTO DAGLI ORGANI COMPETENTI.

02. AL CERTIFICATO SONO UNITE LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 01 , SONO ALTRESI' CERTIFICATE LE TARIFFAZIONI DEI SERVIZI MUNICIPALI, IN QUALSIASI MODO GESTITI, E GLI INDICI DI COPERTURA DEI COSTI AD ESSI INERENTI.

CAPO 03 - CONTRATTI E CONVENZIONI.

ART. 111 - PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI.

01. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DISCIPLINA L' ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE INFORMANDOSI, OLTRECHE' ALLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE ALL' ARTT. 82 , AI SEGUENTI PRINCIPI DIRETTIVI:

A) AI CONTRATTI DEL COMUNE SI APPLICANO LE NORME DI DIRITTO COMUNE, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PUBBLICISTICHE IN MATERIA;

B) LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSER PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERA A CONTRATTARE, CONTENENTE QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;

C) TRA LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLA VIGENTE NORMATIVA, DEVONO ESSERE PREFERITE QUELLE CHE CONSENTANO, IN SEDE DI GARA, APPREZZAMENTO NON SOLO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, GESTIONALE E DI RISULTATO;

D) LA TRATTATIVA PRIVATA, NEI CASI IN CUI NON SIANO POSSIBILI FORME DI CONCORSO, DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UN CONFRONTO COMPARATIVO TRA ALMENO TRE OFFERTE, SOTTOPONIBILI AD ESPERIMENTO MIGLIORATIVO;

E) I CONTRATTI DEL COMUNE DEVONO ESSERE INTESI A SALVAGUARDARE, OLTRECHE' LA PARI CONDIZIONE TRA GLI EVENTUALI INTERESSATI, LA TRASPARENZA DELL' AZIONE E GLI INTERESSI ECONOMICI E FUNZIONALI DEL COMUNE STESSO.

F) I BANDI DI GARA DEVONO SEMPRE CONTENERE LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.

ART. 112 - CONVENZIONI DI TESORERIA.

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE E' AFFIDATO AD UN' AZIENDA DI CREDITO DI CUI ALL' ARTT. 05 DEL REGIO DECRETO 12 MARZO 1936 N. 375 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

02. LA SCELTA DELL' AZIENDA DI CREDITO E' DETERMINATA SULLA BASE DI UN CONFRONTO COMPARATIVO, CON ESPERIMENTO MIGLIORATIVO, TRA ALMENO TRE OFFERTE DI AZIENDE, DOTATE DI SPORTELLI SUL TERRITORIO COMUNALE, O DI COMUNI VICINIORI, CONTENENTI:

A) I TASSI PASSIVI PRATICATI ED I TASSI SULLE ANTICIPAZIONI, IN RELAZIONE AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO VIGENTE TEMPO PER TEMPO;

B) I SERVIZI AGGIUNTIVI A QUELLI DI TESORERIA, IVI COMPRESI I MUTUI PER OPERE PUBBLICHE ED I SERVIZI DI PARABANCARIO ANCHE ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DALL' AZIENDA DI CREDITO E LE RELATIVE CONDIZIONI;

C) UN PROGETTO DI CORRELAZIONE TRA IL SISTEMA INFORMATICO DELL'AZIENDA DI CREDITO PER IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA

E QUELLO DI GESTIONE DEI DATI CONTABILI DEL COMUNE;

D) UTILITA' D'INTERESSE PUBBLICO PER IL COMUNE.

03. LA CONVENZIONE DI TESORERIA E' APPROVATA DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 113 - EFFICACIA DELLO STATUTO.

01. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO PREVALGONO SU OGNI ALTRA DIVERSA DISPOSIZIONE NORMATIVA E SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ANCHE IN ASSENZA DEI REGOLAMENTI IN ESSE RICHIAMATI.

ART. 114 - REVISIONE DELLO STATUTO.

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO DI NORMA SONO ESAMINATE DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE IN APPOSITA SESSIONE ANNUALE DA TENERE NEL MESE DI GIUGNO.